

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - trasferimenti immobiliari - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13216 del 25/05/2017

"Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento.

Il "pactum fiduciae", con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13216 del 25/05/2017

REQUISITI

ELEMENTI DEL CONTRATTO

CONTRATTI